



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali
LORO SEDI

e, p.c. Ai Signori Dirigenti
degli Uffici periferici dello Stato
LORO SEDI

✓ Al Signor Questore

✓ Al Signor Comandante

✓ dell'Arma dei Carabinieri

✓ Al Signor Comandante Provinciale

della Guardia di Finanza

TORINO

Ai Rappresentanti dei Partiti e
Movimenti Politici
LORO SEDI

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle Regioni a statuto ordinario e in Sardegna di domenica 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio domenica 14 giugno 2015.

Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, nella medesima data.

Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Sommario

- 1) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.*
- 2) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.*
- 3) *Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda.*
- 4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.*
- 5) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio.*
- 6) *Uso di locali comunali.*
- 7) *Agevolazioni fiscali.*
- 8) *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*
- 9) *Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.*
- 10) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.*
- 11) *Inizio del divieto di propaganda.*

1. *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come richiamato con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 marzo scorso di cui si allega copia, con riferimento alle prossime elezioni regionali e amministrative, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Per le elezioni comunali, si richiama, altresì, l'articolo 29, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsivoglia genere, ancorché



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.

2. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare di questa Prefettura n. 2014-000753/Area II del 21 gennaio 2014).

Ciò premesso, le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile 2014**), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno dare immediata comunicazione delle proprie determinazioni, oltre che a questa Prefettura anche ai sindaci dei comuni stessi.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

3. Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 1° maggio 2015, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

4. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 1° maggio 2015, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75).

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 1° maggio

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 1° maggio – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

6. *Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

7. *Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)*

Si rammenta che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

8. *Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28).*

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2015 sono stati pubblicati sia i due distinti provvedimenti in data 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia le due distinte delibere in data 15 aprile 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali, rispettivamente, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia, e per le elezioni amministrative indette per il mese di maggio prossimo.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

9. Introduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali (art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96)

Si richiama l'attenzione delle forze politiche sull'articolo 13 della legge n. 96/12 che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, **per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale** di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni.

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali, **la nomina del mandatario elettorale** e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

10. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 16 maggio 2015 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/00, - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonchè dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 31 maggio 2015), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

11. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 30 maggio 2015, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

* * *

Si richiama l'attenzione delle SS.LL., ciascuno per la parte di propria competenza, sulle soprarichiamate disposizioni.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente dell'Ufficio
Elettorale Provinciale
(Ferraris)

FF/